

Circ. n.2/2022

Perugia, lì 31 gennaio 2022

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: "esterometro" e fatturazione elettronica – novità 2022.

Gentile cliente,

La legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), all'articolo 1, comma 1103, ha previsto con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, che i dati relativi alle operazioni con l'estero (c.d. "esterometro"), di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Successivamente, l'art.5 comma 14-ter del DL 146/2021 (conv. L.215/2021), ha rinviato le nuove modalità di comunicazione dei dati dell'esterometro alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere i dati via Sdl. nel formato della fattura elettronica (formato xml).

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 23 dicembre 2021 prot. n. 374343/2021 ha conseguentemente adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al, ha abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.

A decorrere dal 1° luglio 2022, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, è apportata la seguente modifica:

Il punto 9 è sostituito come segue:

"9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A

Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it

www.studiobucaioni.it

all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione."

* * *

Così come precisato al punto 9.2 del citato provvedimento, si evidenzia che resta facoltativa (non obbligatoria) la comunicazione dei dati delle operazioni per le quali è emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano emesse o ricevute **fatture elettroniche**; in quest'ultimo caso, il contribuente può infatti scegliere di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive) (scelta consigliata), evitando così la comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento nonché per l'eventuale assistenza.

Simone Bucaioni



Allegati:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-23-dicembre-2021-esterometro>